



ILL.MO TRIBUNALE DI GORIZIA
SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

oggetto del ricorso: - punteggio servizio civile –
graduatoria di circolo e istituto – III fascia - ATA

Nell'interesse della sig.ra **Jessica PIZZURRO**, [REDACTED]

[REDACTED]
rappresentata e difesa, giusta procura su foglio separato, dagli Avv.ti Giuseppe Limblici (LMBGPP65B06D514X) e Francesca Palumbo (PLMFNC85C54A089C), anche disgiunti, entrambi del Foro di Agrigento, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica dei difensori. Si indicano per comunicazioni e notificazioni fax 0922.5098037 - pec limblici@avvocatiagrigento.it; francescapalumbo@avvocatiagrigento.it

contro

1. **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro pro tempore (c.f. 80185250588);
2. **USR - Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia**, in persona del Direttore Generale pro- tempore (c.f. 80016740328);
3. **Istituto Comprensivo "Gorizia 1" di Gorizia**, in persona del Dirigente pro tempore (c.f. 91036560315);

tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Trieste, con sede nella Piazza Dalmazia n. 3- 34133 Trieste; pec ags.ts@mailcert.avvocaturastato.it

e nei confronti

di tutto il personale ATA (profili Assistente Amministrativo- Collaboratore Scolastico- Assistente Tecnico) inserito nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia degli istituti scolastici per i quali la ricorrente ha presentato istanza (scuola



capofila IC "Gorizia 1" di Gorizia) che verrebbe pregiudicato dall'accoglimento del presente ricorso

per la declaratoria

del diritto della ricorrente, in possesso del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale di interesse in epoca antecedente alla prestazione del servizio civile, al riconoscimento per intero del servizio civile prestato non in costanza di nomina scolastica, con conseguente riconoscimento di punti 6 per anno anziché 0,6.

previo annullamento e/o disapplicazione

- del D.M. MIUR n. 50/2021 del 3.03.2021 recante la disciplina della graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia per il personale Ata, valide per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, nella parte in cui, nell'allegato A, subordina la piena valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge e, quindi, anche del servizio civile volontario, alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina scolastica; nonché della valutazione dei servizi effettuata dall'istituzione scolastica di destinazione della domanda, nella parte in cui non riconosce il punteggio pieno spettante per il servizio militare o assimilato prestato non in costanza di nomina;
- di tutti i DM di inserimento/aggiornamento delle suddette graduatorie e, in ogni caso, di qualsiasi altro provvedimento delle amministrazioni resistenti ostativo al riconoscimento del servizio rivendicato.

In fatto

1. La ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento per le graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA triennio 2021/2024, per la provincia di Gorizia, per i profili di Assistente Amministrativo-Collaboratore Scolastico-Assistente Tecnico, indicando quale istituzione scolastica di destinazione della domanda l'IC "Gorizia 1" di Gorizia (doc. 1), circostanza che radica la competenza presso codesto Ill.mo Tribunale.
2. Nella domanda ha indicato, tra l'altro, di aver conseguito il titolo di accesso ai profili professionali di interesse in data [redacted] di aver prestato servizio civile dal [redacted] e per la durata di un anno (doc. 3).



3. L'Istituto scolastico capofila¹ chiamato a gestire la domanda ha attribuito alla ricorrente per i vari profili i seguenti punteggi (doc. 4):

- Assistente amministrativo punti attribuiti 7.20
- Collaboratore Scolastico punti attribuiti 7.20
- Assistente Tecnico punti attribuiti 7.20

Avuto riguardo al servizio civile risulta riconosciuto un punteggio di 0,60 atteso che con il DM 50/2021, all. A, in spregio al quadro normativo di riferimento, è prevista l'attribuzione di 0,6 punti per ogni anno di servizio militare, ed equiparati, prestato non in costanza di nomina e punti 6 per ogni anno di servizio militare, ed equiparati, svolto in costanza di nomina.

Riconoscendo, invece, il punteggio pieno di punti 6 per ogni anno di servizio, il punteggio spettante, al netto di punti 0.60 già attribuiti, dovrebbe essere così rideterminato:

- Assistente amministrativo punti spettanti 12.60²
- Collaboratore Scolastico punti spettanti 12.60³
- Assistente Tecnico punti spettanti 12.60⁴

Stante la contrarietà delle determinazioni ministeriali alle disposizioni normative di rango primario che disciplinano la materia, il ricorrente si trova costretto ad adire codesto Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per i seguenti motivi

In diritto

Sull'equiparazione del servizio civile volontario reso dopo l'abolizione dell'obbligo di leva ai servizi sostitutivi e quindi al servizio di leva, ai fini del riconoscimento del punteggio pieno.

Preliminarmente, deve evidenziarsi la piena equiparazione del servizio civile volontario al servizio militare; allo scopo, giova ricostruire il quadro normativo di riferimento.

¹ Le graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda (art. 1 comma 3 del DM 50).

² $7.20 - 0.6 + 6 = 12.60$

³ $7.20 - 0.6 + 6 = 12.60$

⁴ $7.20 - 0.6 + 6 = 12.60$



Il servizio civile nazionale è stato istituito con la Legge 64/2001. In detto contesto il legislatore si è preoccupato di evidenziare le finalità proprie del servizio civile specificando, all'art. 1, che: *"1. È istituito il servizio civile nazionale finalizzato a: a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari; b) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale; c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli; d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile; e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero"*. In chiave teleologica, dunque, il legislatore ha inteso disciplinare un istituto alternativo al servizio militare obbligatorio di cui condivide la *ratio*: la difesa della patria. Ed è in questa prospettiva che si coglie la portata del disposto di cui all'art. 10 rubricato *"benefici culturali e professionali"* secondo cui *"1. Per il periodo di cui all'articolo 4, ai cittadini che prestano il servizio civile a qualsiasi titolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1998, n. 230"*. Il rinvio espresso alla L. 230/1998 recante *"Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"*, ha determinato l'equiparazione del servizio civile volontario al servizio civile sostitutivo del servizio di leva obbligatorio, nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 2 della L. 64/2001.

Con il D.Lgs. 77/2002, in attuazione della delega conferita al Governo a norma del citato art. 2, è stato disciplinato il servizio civile nazionale. Detto intervento normativo, entrato in vigore a giugno 2004, nell'ambito della sospensione della leva obbligatoria, ha sancito l'equiparazione normativa del servizio civile volontario al servizio militare specificando, all'art. 9 comma 8, che *"i titolari dell'attestato di cui all'art. 8, comma 7, sono equiparati ai volontari di truppa in ferma annuale"*, e quindi ai militari in ferma volontaria per i quali è indubbia l'estensione dei benefici non patrimoniali alla luce del disposto di cui all'art. 699 del D. Lgs. 66/2010, recante Codice dell'Ordinamento Militare, rubricato *"Incentivi per il reclutamento volontario"*, dove si



prevede che: *“le disposizioni che prevedono l’attribuzione di benefici non economici conseguenti all’aver effettuato il servizio militare di leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, anche con riferimento alla effettuazione del servizio militare volontario in ferma prefissata (per almeno dodici mesi)”*.

In questi termini, il quadro normativo non lascia spazio a dubbi interpretativi: il servizio civile volontario è equiparato, avuto riguardo al riconoscimento del diritto oggetto del contendere, al servizio militare.

Sul punto, a conferma dell’equiparazione, è intervenuta, in più occasioni, la Suprema Corte di Cassazione chiarendo che il servizio civile espletato dopo il conseguimento del titolo utile all’accesso alle graduatorie del personale scolastico *“vale come il “servizio di leva”, al fine del riconoscimento, nelle graduatorie, del relativo punteggio”*. Più precisamente, secondo la Cassazione *“il c.d. servizio civile, che qui rileva, gode dell’equiparazione generale, quanto a diritti, rispetto al servizio di leva (art. 6 l. n. 230/1998 e, poi, art. 2103 d.lgs. n. 66/2010); secondo l’art. 485, comma 7, d.lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all’assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”* (Cass. ordinanza n. 15477/2021; in termini analoghi Cass. Ordinanza 5679/2020).

Del resto, il servizio civile, in quanto prestazione riconducibile alla nozione di difesa della Patria, partecipa alla medesima natura del servizio di leva, come in più occasioni evidenziato dalla Corte Costituzionale, tenuto conto del disposto di cui all’art. 52 della Costituzione che distingue tra il dovere di difesa della Patria (comma 1) e servizio militare obbligatorio (comma 2). In questa prospettiva, secondo la Corte Costituzionale *“a venire in rilievo è, in particolare, la previsione contenuta nel primo comma dell’art. 52 della Costituzione, che configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, il quale ha una estensione più ampia dell’obbligo di prestare servizio militare. Come già affermato da questa Corte, infatti, il servizio militare ha una sua autonomia concettuale e istituzionale rispetto al dovere ex art. 52, primo comma, della Costituzione, che può essere adempiuto anche attraverso adeguate attività di impegno sociale non armato (sentenza n. 164 del*



1985). In questo contesto deve leggersi pure la scelta legislativa che, a seguito della sospensione della obbligatorietà del servizio militare (art. 7 del d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215, recante “Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331”), configura il servizio civile come l'oggetto di una scelta volontaria, che costituisce adempimento del dovere di solidarietà (art. 2 della Costituzione), nonché di quello di concorrere al progresso materiale e spirituale della società (art. 4, secondo comma, della Costituzione). [...] D'altra parte il dovere di difendere la Patria deve essere letto alla luce del principio di solidarietà espresso nell'art. 2 della Costituzione, le cui virtualità trascendono l'area degli “obblighi normativamente imposti”, chiamando la persona ad agire non solo per imposizione di una autorità, ma anche per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa. In questo contesto, il servizio civile tende a proporsi come forma spontanea di adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria. [...] Il d.lgs. n. 77 del 2002 significativamente considera il “servizio civile nazionale quale modalità operativa concorrente ed alternativa alla difesa dello Stato, con mezzi ed attività non militari” (art. 1, comma 1). In senso contrario non può rilevarsi che la alternatività tra i servizi sarebbe venuta meno perché entrambi sono ora frutto di una scelta autonoma, ben potendo essere adempiuto il dovere costituzionale di difesa della Patria anche attraverso comportamenti di tipo volontario. **È proprio nel dovere di difesa della Patria, di cui il servizio militare e il servizio civile costituiscono forme di adempimento volontario, che i due servizi trovano la loro matrice unitaria**, come dimostrano anche le numerose analogie con la posizione dei militari in ferma volontaria. [...] Accanto alla difesa “militare”, che è solo una forma di difesa della Patria, può ben dunque collocarsi un'altra forma di difesa, per così dire, “civile”, che si traduce nella prestazione dei già evocati comportamenti di impegno sociale non armato” (Corte Cost. sentenza n. 228/2004).

In definitiva, alla luce del quadro normativo di riferimento, nonché del recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione e in considerazione del concetto di difesa della Patria, come declinato dalla Corte Costituzionale, non può che concludersi per la pacifica equiparazione tra il servizio civile e il servizio militare, avuto specifico riguardo all'oggetto del contendere. Non esiste, inoltre, ragione per negare a beneficio chi ha svolto servizio civile volontario “un vantaggio



compensativo” del sacrificio subito rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa nel tempo cui ha assolto il dovere sancito dalla Costituzione.

Del resto, non è di poco conto osservare che le stesse Avvertenze allegate al D.M. 50/2021 prevedono espressamente che *“È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.”*

Sull'illegittimità dell'azione amministrativa

L'azione amministrativa è illegittima nella parte in cui, ai fini dell'inserimento e/o dell'aggiornamento delle graduatorie di III fascia per il personale ATA, esclude dai servizi valutabili per intero il servizio civile prestato non in costanza di rapporto di impiego.

La normativa anzidetta si pone in contrasto con la normativa nazionale di riferimento e si traduce nella violazione dei principi generali di matrice comunitaria che permeano l'*agere* amministrativo.

Invero, il Decreto Ministeriale n. 50, nel disciplinare l'aggiornamento delle graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2021/2024, ha regolamentato la valutazione del servizio militare, del servizio civile sostitutivo e del servizio civile volontario nell'Allegato A che di seguito si riporta.

ALLEGATO A

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T. A.

AVVERTENZE

- A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.



B) TITOLI DI SERVIZIO

7.1) Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in:	
a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;	
b) scuole primarie statali;	
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali,	
(1) (5) (7), per ogni anno	PUNTI 6
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)	PUNTI 0,50

B) TITOLI DI SERVIZIO

4.1) Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in:	
a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;	
b) Scuole primarie statali;	
c) Scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali;	
(1) (5) (7), per ogni anno	PUNTI 6
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)	PUNTI 0,50

6) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (5), per ogni anno:	PUNTI 0,60
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico):	PUNTI 0,05

Quindi, secondo le determinazioni ministeriali, laddove l'aspirante abbia svolto servizio militare in costanza di un rapporto di lavoro in qualità di personale ATA, detto servizio è valutato come effettivo reso nella medesima qualifica, con conseguente attribuzione di punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a giorni 15, **fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico**. Allorquando, al contrario, l'aspirante abbia prestato il servizio militare non in costanza di rapporto di impiego, ne consegue una valutazione in termini di servizio svolto nelle amministrazioni statali, con conseguente attribuzione di un punteggio pari a punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a giorni 15, **fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico**.



In altri termini, in ragione del disposto di cui all'allegato A, il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego viene valutato in misura ridotta e nettamente inferiore rispetto al servizio prestato in costanza di rapporto di impiego sulla base di un dato puramente aleatorio (l'aver prestato servizio militare in costanza di nomina).

La scelta operata dal Ministero resistente appare illegittima, irrazionale e foriera di discriminazioni, oltre che priva di qualsivoglia addentellato normativo; in questi termini, il D.M. 50/2021 realizza una pacifica violazione delle norme di rango primario che disciplinano la materia, nonché del dettato costituzionale cui la fonte primaria intende dare piena attuazione.

Al fine di comprendere l'illegittimità dell'azione amministrativa appare essenziale ricostruire il panorama normativo di riferimento.

Già con la Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4, è stato previsto: *"[...] ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica [...]"*.

In linea di continuità con le previsioni di cui alla citata L. 282/1969, la successiva Legge 24 dicembre 1986, n. 958, all'art. 20, ha stabilito che *"[...] il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico [...]"*.

Dalla lettera della legge emerge chiaramente che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore della normativa summenzionata e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria, (con possibilità di arruolamento anche delle donne), deve essere valutato come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego.

La piena valutabilità del servizio militare e del servizio sostitutivo assimilato ex lege, ancorché prestato non in costanza di nomina, è stata poi espressamente esplicitata e ribadita dalle previsioni di cui all'art. 485, comma 7 D.Lgs. 297/1994- Testo Unico



delle disposizioni legislative in materia di istruzione- a norma del quale “[...] *il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]*”, nonché dall’art. 569, comma 3, rubricato “riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” (riferito al personale ATA), secondo cui “*Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti*”.

In questo contesto si iscrive, altresì, il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo (Decreto 25 maggio 2000 n. 201) che con l’allegato A- Tabella valutazione titoli- àncora la piena valutabilità del servizio militare al previo conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie, omettendo qualsivoglia differenziazione riferibile alla costanza di nomina⁵.

Le disposizioni in commento, nello stabilire la “validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile”, omettendo qualsivoglia distinzione tra servizio prestato in costanza di nomina e servizio prestato non in costanza di nomina, costituiscono piena attuazione del disposto di cui all’art. 52 Cost. in ragione del quale “*l’adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l’anzianità costituisce elemento integrativo*” (cfr. Cassazione Civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997 n. 8297).

Invero, in una logica costituzionalmente orientata, la fonte primaria non può che riconoscere piena valutabilità al servizio militare atteso che lo stesso non può costituire elemento ostativo all’instaurazione del rapporto di servizio; di talchè, al precipuo fine di scongiurare che l’adempimento del servizio militare possa pregiudicare i rapporti di lavoro dei cittadini, la normativa di riferimento è

⁵ 10. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché prestati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l’accesso all’insegnamento medesimo. Ferma la predetta condizione, il servizio militare è valutato come servizio di prima fascia solo in una graduatoria a scelta dell’interessato e come servizio di seconda fascia in eventuali altre graduatorie. Il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell’anno scolastico.



consegnata in modo da consentire la valutazione piena del servizio militare prestato dopo aver conseguito i titoli utili all'accesso alla carriera scolastica.

Del resto, il quadro normativo summenzionato si pone in linea con il disposto di cui all'art. 2050 del D.Lgs. 66/2000, recante la disciplina dell'ordinamento militare, che ha regolamentato con una norma di portata generale la valutazione del servizio militare, come interpretata dalla Suprema Corte di Cassazione. Invero, l'art. 2050 al comma 1, stabilisce che *"i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"*. Continua il comma 2, *"ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro"*. La **Suprema Corte**, con riferimento al disposto di cui al secondo comma, ha osservato che "la disposizione, in una lettura integrata con il comma precedente, non limita la portata della valutazione dei periodi di servizio effettivo di leva nei pubblici concorsi ma ne costituisce una specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica ed in contrasto con la razionalità intrinseca della previsione — coerente con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione — secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione ottiene l'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi" (Cass. Civ. ord. 41894/21). In questa prospettiva, secondo la Corte di Cassazione, è *"lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la*



valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analogia previsione del D.M. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)” (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679).

In linea di continuità con l’orientamento espresso dalla Suprema Corte si pone la recente pronuncia del **Consiglio di Stato** che con la sentenza n. 07383/2022 pubblicata il **23.08.2022** ha perimetrato il fondamento delle disposizioni normative che vengono in rilievo nel caso di specie. Più precisamente, secondo il Consiglio di Stato le norme di cui agli artt. 62 L.312/1980 e 485 D.Lgs. 297/1994 “*trovano fondamento nell’art. 52 comma 2 della Costituzione che nel sancire l’obbligatorietà del servizio militare nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge aggiunge che <il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino>. Il fondamento delle disposizioni di legge in esame è dunque quello di attribuire a chi ha adempiuto al proprio dovere di servire la Patria, ai sensi del comma 1 della medesima disposizione costituzionale, un vantaggio compensativo del sacrificio subito rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa nel tempo cui ha assolto il dovere sancito dalla Costituzione. Lo stesso fondamento ha il comma 2 dell’art. 2050 dell’ordinamento militare [...] secondo cui ai fini <dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro>. Dal riferimento da ultimo operato nella disposizione ora in esame alla pendenza del rapporto di lavoro durante l’espletamento del servizio militare di leva non può ricavarsi la conseguenza per cui dovrebbe invece escludersi quale servizio riconoscibile ai fini di carriera quello prestato quando nessun rapporto era ancora costituito. Il comma 2 va infatti letto non già in antitesi al comma 1 che come esposto in precedenza ha carattere generale. Il medesimo comma costituisce invece una specificazione del primo, diretto a riconoscere il vantaggio compensativo anche <in pendenza di rapporto di lavoro>. Se si pone l’esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate”.*



A conferma della ricostruzione ermeneutica anzidetta, è intervenuta, in tempi recenti, la sentenza n. 00266/2023 pubblicata il 09.01.2023 a mezzo della quale il Consiglio di Stato, richiamando i precedenti di Sezione e aderendo all'impostazione della Suprema Corte, ha censurato l'azione amministrativa.

Le pronunce in commento si pongono in linea di continuità con l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza amministrativa: *“il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie...una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 485 comma 7 del d.lgs. 297 del 1994 (Testo Unico Scolastico) impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dagli appellanti dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A., anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica”* (cfr. Cons. Stato n. 01720/2022, pubblicata in data 10/03/2022; così anche Cds sentenza n. 6581/2021).

A fronte del succitato quadro normativo (che, come è evidente, non opera diversificazioni ai fini della piena valutazione del servizio militare), e delle ricostruzioni ermeneutiche offerte dalla giurisprudenza, il Ministero dell'Istruzione, con il D.M. n. 50, nell'Allegato A opera un'ingiustificata differenziazione tra il servizio di leva svolto in costanza di nomina e il servizio prestato non in costanza di nomina; in detta ultima ipotesi, del tutto illegittimamente, vengono riconosciuti solo punti 0,60 per ogni anno e per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti 0,05, anziché punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni come nei servizi prestati in costanza di nomina. La circostanza pone in evidenza la contrarietà dell'azione amministrativa alle fonti di rango primario che, al contrario, non pongono limiti alla valutazione piena del servizio militare, in un'ottica di tutela della posizione lavorativa del cittadino.

In tempi recenti anche la giurisprudenza di merito ha acclarato il diritto al pieno riconoscimento del servizio militare, ancorché prestato non in costanza di nomina. In particolare, degna di nota la recente pronuncia del Tribunale di Roma che ha ritenuto come segue: *“l'art. 485, c. 7, D. Lgs. 297/94 statuisce espressamente che ai fini della*



carriera "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti", senza operare alcuna distinzione tra servizio prestato in costanza di rapporto di impiego scolastico o meno. Ebbene tale testo normativo ha dettato una disciplina organica dell'intero settore scolastico in virtù della previsione di cui all'art. 676 del medesimo decreto che testualmente dispone "le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante". Quanto sopra, inoltre, non risulta in contrasto con una corretta interpretazione dell'art. 2050 D. Lgs. 66/2010, contenente la disciplina dell'ordinamento militare, che ha regolamentato con una norma di portata generale la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, statuendo, al primo comma, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al secondo comma, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". Appare allora evidente come la norma di cui all'art. 485, c. 7, D. Lgs. 297/94 debba essere interpretata nel senso della piena equiparabilità dei servizi di leva e dei servizi ad esso equiparati, senza che possa assumere alcuna rilevanza, né si possa discriminare la posizione dei singoli partecipanti in virtù del periodo temporale di assunzione del ruolo. Questa ricostruzione, come sopra accennato, è confermata da una corretta interpretazione dell'art. 2050 D. Lgs. 66/2010, in quanto il comma 1 e 2 non sono in contrasto, ma debbono essere letti in un rapporto di specialità per specificazione e quindi il secondo comma deve essere inteso nel senso che anche (ma non solo) i servizi di leva e servizi assimilati svolti in pendenza del rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali e, nel caso di specie, ai fini della formazione della graduatoria. Tale lettura coordinata, d'altronde, è in linea con quanto disposto dall'art. 52 Cost.[..]" (cfr. (cfr. Trib. Roma sent. n. 6164/2022, sent. n. 6165/2022, sent. n. 8924/2022, sent. n. 1963/2023; nello stesso senso Corte Appello Roma sent. n. 685/2023; Corte Appello Milano sent. n. 370/2021; Trib. di Milano sent. n. 1581/2023; Trib. di Ravenna sent. n. 99/2023; Trib. di Rovigo sent. n. 104/2023; Trib. di Udine sent. n. 20/2023; Trib. di Benevento sent. n. 283/2023; Trib. di Campobasso sent. 36/2023; Trib. di Foggia sent. n. 692/2023; Trib. di Messina ordinanza collegio del 29.3.2022; Trib. di Palermo sent. n. 945/2023; Trib. di



Trapani sent. n. 38/2023; Trib. di Caltanissetta sent. n. 46/2023; Trib. di Venezia sent. n. 662/2022; Trib. Bergamo sent. 388/2022; Trib. di Torino sent. n. 720/2022; Trib. di Teramo sent. n. 249/2022; Trib. di Frosinone sent. n. 638/2022).

Ciò posto, è di tutta evidenza la contrarietà delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale impugnato alle fonti di rango superiore. Nonostante il consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto (ben noto all'amministrazione), e la conseguente accertata illegittimità delle determinazioni assunte avuto riguardo alla valutazione del servizio militare (da ritenersi equiparato al servizio civile oggetto del presente contenzioso), l'amministrazione resistente giunge ad una regolamentazione del tutto avulsa dal quadro normativo di riferimento. In tal senso, sembra opportuno evidenziare che non vale ad escludere la illegittimità della regolamentazione di cui al D.M. 3.3.2021 n. 50 la previsione, ivi contenuta, della valutabilità anche del servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego, e ciò in quanto per tale servizio viene attribuito un punteggio per anno (0,60 punti) ben inferiore a quello (6 punti) attribuito invece per il servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto di impiego, laddove il principio desumibile dalle pronunce della S.C. appena richiamate è quello della piena equiparazione tra le due ipotesi in sede di formazione delle graduatorie (Trib. di Frosinone sent. 638/2022).

Tutto quanto sopra esposto, la sig.ra Pizzurro Jessica, come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente ricorso, previo annullamento e/o disapplicazione degli atti in epigrafe indicati:

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento per intero del servizio civile prestato non in costanza di nomina, con conseguente valutazione



come servizio specifico (e quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni);

- accertare e dichiarare il correlato diritto all'attribuzione del punteggio come sopra rideterminato per tutti i profili per i quali ha presentato domanda, valutando per intero il servizio civile svolto non in costanza di nomina, con obbligo a carico dell'amministrazione resistente di riconoscere ed attribuire alla ricorrente il punteggio così rideterminato nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia di interesse, con diritto alla spendita del punteggio così riconosciuto anche nella futura graduatoria ATA dei 24 mesi;

- ordinare all'amministrazione resistente l'adozione di tutti gli atti consequenziali;

- condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite e compensi di difesa, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

Dichiarazione di valore

I sottoscritti avvocati, ai fini del versamento del contributo unificato, dichiarano che il presente procedimento verte in materia di lavoro – pubblico impiego- è di valore indeterminabile

Si allega in copia digitale:

01. domanda di aggiornamento graduatorie III fascia;
02. diploma titolo di accesso;
03. attestato servizio civile;
04. scheda valutazione titoli per ciascun profilo richiesto;
05. D.M. n. 50/2021 del 3.03.2021;
06. giurisprudenza citata.

Favara, 12 giugno 2023

Avv. Giuseppe Limblici

Avv. Francesca Palumbo

